

Il DL n. 269/2003 ha stabilito l'obbligo per gli associati in partecipazione che conferiscono un'attività lavorativa di iscrizione ad apposita gestione previdenziale, da costituirsi con successivo decreto.

Viceversa, la legge finanziaria 2005 ha stabilito che tale iscrizione dovesse avvenire nella Gestione separata presso l'Inps.

Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Omissis

Articolo 43 - Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 è pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento del predetto contributo è posto a carico dell'associante ed il 45 per cento è posto a carico dell'associato. Omissis.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)

Articolo 1

Omissis

157. All'articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «in un'apposita gestione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;

b) al comma 2, le parole da: «alla gestione separata» fino a: «n. 335» sono soppresse;

c) il comma 9 è abrogato.